

SENT. N. 52/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 78993 /PC del registro di

Segreteria promosso dalla sig. ra XX,

nata a omissis il omissis ed ivi res.te in via omissis

c.f. omissis rappresentata e

difesa dall'Avv. Giuseppe Gatta (c. f.

GTTGPP86T07A123H) come da procura rilasciata dal

medesimo, ed elettivamente domiciliata presso il di

lui studio in Alatri (FR), via Sisto Vinciguerra n.1,

Contro l'INPS, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane in

sostituzione dell'avv. Flavia Incletolli

dell'avvocatura interna e domiciliato presso il

Coordinamento Legale Regionale in Romain Roma in via

C. Beccaria n. 29;

Per la ricostituzione di pensione cat. VOCTPS N.

omissis presentata in data 29.01.2020 e conseguente

riliquidazione del trattamento pensionistico.

Uditi alla udienza del 7 febbraio 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Gatta Giuseppe

per la ricorrente; l'avv.Filippo Mangiapane

per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato il 1.7.2021, la ricorrente espone di essere titolare della pensione VOCTPS omissis erogata con decorrenza 09/2014, in relazione alla quale ha presentato il 29.2.2020 alla competente sede dell'INPS tramite il patronato Labor di Frosinone, domanda di ricostituzione di pensione (su modello ap57) per periodi di servizio prestati presso vari istituti scolastici non inseriti nel calcolo contributivo della pensione, come attestati dal Comune di Sora il 08/08/1989.

L'interessata, stante il silenzio serbato dall'Istituto, ha proposto 5.06.2021 ricorso al Comitato Provinciale dell'Inps di Frosinone, trasmesso per competenza ad altra linea di lavorazione (?).

Contestualmente, la ricorrente tramite l'avv. Gatta ha trasmesso diffide alle sedi di competenza INPS, essendo titolare di due trattamenti pensionistici di cat. SOCOM n. 03016426 di competenza di INPS di Sora e cat. COVTPS n. omissis di competenza di INPS di Frosinone, come specificato dalla sede di Cassino, senza alcun riscontro nel merito.

Ciò posto, la ricorrente ha evidenziato il comportamento omissivo delle sedi periferiche e centrali dell'INPS rispetto alla domanda inviata il 29.1.2020 e della diffida del 5.06.2021. Ha eccepito

che alcuna prescrizione potrà essere invocata dall'INPS in sede di riliquidazione del trattamento di pensione ad essa spettante.

Conclusivamente, parte ricorrente ha chiesto :

- accertarsi il diritto della ricorrente alla ricostituzione di pensione in base alle contribuzioni omesse e non conteggiate come specificate nel certificato del Comune di Sora, con conseguente accoglimento della domanda del 29.01.2020 presentata dalla ricorrente a cui non è stato alcun riscontro;
- condannare l'INPS al pagamento della nuova pensione così come ricalcolata e degli arretrati dovuti a seguito del ricalcolo dalla data della domande e per il periodo precedente di cinque anni;
- condannare l'INPS al pagamento delle spese legali, con distrazione: in via meramente subordinata esonerare la ricorrente dalle spese di lite, in caso di disconoscimento del diritto preteso. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi.

Con memoria depositata il 15.1.2024 si è costituito in giudizio l'INPS al fine di rilevare che la ricorrente ha trasmesso la domanda di ricostituzione del 29.1.2020 tramite pec e non attraverso la procedura di Richiesta variazione posizione assicurativa (RVPA), non corredata dalla necessaria documentazione; che alla diffida dell'avv. Gatta del 5.6.2021 è stato allegato un certificato di servizio dell'amministrazione comunale nel quale non è

specificata la natura del rapporto di lavoro
espletato dalla ricorrente nelle varie sedi
scolastiche. In ogni caso, dalle banche dati non
risultano contributi versati alla ricorrente negli
anni anteriori all'anno 1988. In via subordinata, ha
eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei
maturati in data antecedente la notifica del presente
ricorso e comunque il divieto di cumulo di interessi
e rivalutazione. Con vittoria delle spese.

Alla pubblica udienza del 7 .2.2024, i difensori
insistono nelle argomentazioni già illustrate negli
scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.

Il giudizio è passato, in decisione, con lettura del
dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

L'oggetto del giudizio attiene alla domanda di
ricostituzione di pensione per periodi di lavoro non
inseriti nel calcolo contributivo della pensione
liquidata alla ricorrente dal 9/2014.

La ricostituzione della pensione consente infatti
la rideterminazione dell'importo di pensione, entro
termini stabiliti da specifiche disposizioni di
legge, per effetto di riconoscimento di contribuzione
(figurativa, obbligatoria, da riscatto) versata o
maturata in data anteriore a quella di decorrenza
della pensione medesima.

Nella fattispecie all'esame, la ricorrente ha chiesto
all'INPS la valutazione dei periodi lavorativi

effettuati quale “bidella”, presso vari istituti scolastici della provincia di Frosinone, dal 20.11.1980 al 30.6.1987, non conteggiati nella pensione corrisposta dall’INPS con decorrenza dal Settembre 2014.

La ricorrente ha censurato il comportamento inadempiente dell’INPS il quale non avrebbe dato riscontro sia alla domanda del 29.1.2020 sia alle diffide del 5.6.2021 nei termini previsti dai regolamenti adottati dallo stesso ente e richiamato altresì la Circolare INPS n. 169 del 15/11/2017.

Invero, secondo la ricostruzione dell’Ufficio, l’INPS ha esaminato gli atti della ricorrente ed esplicitato i motivi di rigetto delle istanze di ricostituzione pensionistica sulla base della Circolare n. 49 del 3.4.2014 contenente “Indicazioni operative sul consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli Iscritti alle gestioni pubbliche”.

Osserva il Giudice che la sistemazione della posizione assicurativa va eseguita, tendenzialmente, nel corso della vita assicurativa dell’iscritto e, in misura sempre più residuale, a ridosso della prestazione dovuta, attraverso l’attività di “correzione della posizione assicurativa” delle eventuali “anomalie di banca dati”, sia quelle rilevate in automatico dal sistema, sia quelle individuabili dagli operatori, sia quelle segnalate dall’Iscritto (anche per il tramite del Patronato e del Contact Center Multimediale) e tradotte nelle

richieste di variazione della posizione assicurativa (RVA) ove riscontri eventuali anomalie nel proprio estratto conto utilizzando le modalità espressamente indicate dall'INPS.

Come già evidenziato, nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto la sistemazione pensionistica a fini contributivi con la domanda del 29.1.2020, dopo la erogazione della pensione (9/2014).

Ciò precisato, nella relazione della sede territoriale depositata in atti, si afferma che la domanda di sistemazione contributiva ai fini pensionistici è stata presentata al di fuori dei canali all'uopo predisposti ed inoltrata tramite pec all'ufficio non di competenza senza alcuna documentazione comprovante la richiesta della ricorrente.

Nella diffida mediante PEC del 5 giugno 2021 dell'Avv. Giuseppe Gatta è stato allegato il certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione comunale di Sora con l'indicazione dei periodi lavorativi senza alcuna specificazione della natura del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, che risulta immessa in ruolo dall'1.9.1992, giusto decreto n. 4033 del 20.5.1994 del Provveditorato agli Studi di Frosinone.

Dai controlli effettuati sulle banche dati GEA (Banca dati dei versamenti in conto CPDEL, CPI, CPS e CPUG fino al 31/12/1997) e HydraWeb (contribuzione degli iscritti in AGO), non risultano i rapporti di lavoro

anteriori al 1988, indicati nella domanda della
ricorrente.

Nè il certificato di servizio del 9 settembre 2018
rilasciato dall'Istituto Comprensivo di Isola del
Liri indica i servizi prestati prima del 1988. Nè
la domanda di riscatto ai fini della buonuscita offre
elementi utili alla definizione della vicenda non
essendo noto l'esito della stessa con riferimento
ai servizi effettivamente riscattati dalla
richiedente.

In definitiva, il ricorso va rigettato per mancanza
di prova.

Per le spese processuali, il comportamento silente
dell'INPS rispetto alle richieste attoree giustifica
la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando,

Rigetta Il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024

Il GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA